

Zoc Informa

giugno 2017

In questo numero

- 1 Legge 13 aprile 2017, n. 46 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.
- 3 Legge 7 aprile 2017, n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati".

Legge 13 aprile 2017, n. 46 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.

La legge 13 aprile 2017 n. 46 di conversione del cd Decreto Legge Minniti, oggetto di discussione ed ampio dibattito sia in Parlamento che da parte dell'opinione pubblica ha apportato modifiche significative alla normativa in materia di immigrazione ed asilo. La decisione di mettere insieme, nello stesso titolo e nello stesso documento quindi, la materia del contrasto all'immigrazione irregolare e la materia della protezione internazionale non ha aiutato il dibattito. Proviamo quindi ad affrontare i punti principali della riforma che pur essendo tecnici incidono fortemente sul contenuto delle procedure. Le ragioni che hanno determinato il provvedimento sono sinteticamente riportate nelle premesse delle disposizioni normative, ovvero:

1. la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere misure per la celere definizione dei procedimenti di riconoscimento della protezione internazionale dinanzi le Commissioni territoriali;
2. il numero sempre più crescente di procedimenti giudiziari dovuto all'aumento esponenziale delle domande di protezione internazionale;
3. la necessità di accelerare l'identificazione dei cittadini stranieri, ed in particolare *"di quanti sono condotti nel territorio nazionale in occasione di salvataggi in mare o sono comunque rintracciati nel territorio nazionale"*,
4. la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare la rete dei centri di identificazione ed espulsione cd CIE, assicurando al Ministero dell'interno le risorse necessarie per garantire la effettività dell'esecuzione dei provvedimenti di espulsione e allontanamento dei cittadini stranieri in posizione di soggiorno irregolare.

Il DDL è stato presentato in data 17 febbraio 2017 al Senato ed il 29 marzo 2017 è stato approvato con modifiche.

Il 12 aprile è stato votato definitivamente alla Camera.

Riporto di seguito e brevemente alcune delle più significative modifiche.

Vengono istituite le **sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea**, presso tutti i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello.

Le materie di competenza delle Sezioni specializzate sono: mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore di cittadini Ue; impugnazione del provvedimento di allontanamento nei confronti di cittadini Ue per motivi di pubblica sicurezza; riconoscimento della protezione internazionale; mancato rilascio, rinnovo o revoca del permesso di soggiorno per motivi umanitari; diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari;

Secondo quanto riportato nell'atto di presentazione del Decreto Legge, dal 1° gennaio 2016 al 30 dicembre 2016 le richieste di asilo sono state 123.600.

Le decisioni delle Commissioni territoriali sono state 91.102 con i seguenti esiti:

4.808 riconoscimenti di status di rifugiato (5%),

12.873 riconoscimenti di status di protezione sussidiaria (14%);

18.979 rilasci di permesso di soggiorno per motivi umanitari (21%).

Sono invece 51.170 le protezioni non riconosciute (56%), 3.084 irrimediabili (4 %) e 188 altri esiti.

ricongiungimento familiare e rifiuto del permesso di soggiorno per motivi familiari; l'accertamento dello stato di apolidia; lo stato di cittadinanza italiana; le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (cd Dublino III).

Sono previste misure per **migliorare e rendere più efficace la notifica dei provvedimenti relativi all'audizione del richiedente asilo presso la Commissione territoriale**, riconoscendo valore alla posta elettronica certificata del responsabile del centro o della struttura in cui il richiedente è accolto o trattenuto, che si deve occupare di effettuare la consegna al destinatario. La procedura riportata nel testo è molto complessa e consente all'amministrazione procedente di notificare sempre i provvedimenti anche quando il richiedente è irrimediabile.

Seppure fosse già stato introdotto nelle precedenti disposizioni entrate in vigore nell'ottobre del 2015, viene dato più spazio e riconoscimento alla modalità di **videoregistrazione del colloquio** che il richiedente asilo deve tenere dinanzi la Commissione territoriale competente, attraverso mezzi audiovisivi, trascritto con l'ausilio di sistemi automatici di riconoscimento vocale. Questo poiché in sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale, la videoregistrazione e il verbale di trascrizione, se disponibili, potranno consentire al Tribunale di non far comparire le parti, ritenendo la video registrazione sufficiente a valutare le ragioni del ricorso.

Il nuovo Decreto modifica significativamente le disposizioni relative ai rimedi giurisdizionali poiché stabilisce che i **procedimenti sono regolati dalle disposizioni di cui agli articoli 737 del cpc**. La procedura è più veloce. **Le conseguenze non sono irrilevanti però**. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento, ed entro 60 giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. Il procedimento è trattato in camera di consiglio.

L'udienza per la comparizione delle parti non è prevista obbligatoriamente ma è fissata esclusivamente quando il giudice: a) visionata la videoregistrazione ritiene necessario disporre l'audizione dell'interessato (nel caso non sia stata effettuata la videoregistrazione è sempre prevista la comparizione delle parti); b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti; c) dispone consulenza tecnica e l'assunzione di mezzi di prova; d) la videoregistrazione non è disponibile; e) l'interessato ne abbia fatto motivata richiesta nel ricorso introduttivo e il giudice, sulla base delle motivazioni esposte dal ricorrente, ritenga la trattazione del procedimento in udienza essenziale ai fini della decisione; f) l'impugnazione si fonda su elementi di fatto non dedotti nel corso della procedura amministrativa di primo grado.

Secondo il testo inoltre, i Prefetti potranno promuovere, d'intesa con i Comuni e con le organizzazioni del terzo settore, ogni **iniziativa utile all'implementazione dell'impiego di richiedenti protezione internazionale, su base volontaria, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali**, promuovendo la diffusione delle buone prassi e di strategie congiunte tra i soggetti sopra indicati, e predisponendo appositi progetti da finanziare con risorse europee destinate al settore dell'immigrazione e dell'asilo.

Il sistema degli Hotspot previsti nel dlgs 142/2015 viene esteso anche al Testo Unico sull'immigrazione, il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Qui prendono il nome di **"punti di crisi"**, e viene stabilito di effettuarvi le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, pur assicurando l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

Per assicurare l'effettività delle espulsioni vengono potenziati i centri di permanenza per i rimpatri. Il Decreto stabilisce infatti che i CIE, Centri di Identificazione ed Espulsione, già CPT, centri di permanenza temporanea, diventeranno **CPR, centro di permanenza per i rimpatri**. L'obiettivo è quello di assicurare in maniera più celere l'esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, e per questo motivo saranno adottate tutte le iniziative necessarie per **garantire l'ampliamento della rete dei nuovi centri in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale**. Saranno sentiti i Presidenti delle Regioni e saranno scelti i luoghi nei quali far sorgere le nuove strutture, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo.

Nel 2016, circa 25.800 MISNA sono arrivati in Italia via mare. Erano stati 12.360 nel 2015.

Legge 7 aprile 2017, n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati".

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2017 la legge 7 aprile 2017, n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati". Una legge importante, e attesa da tempo, il cui contenuto modifica disposizioni già contenute in altri testi normativi o introduce nuove istituti.

Si parte dalla definizione di **Minore straniero non accompagnato** che sgombera il campo da ogni equivoco poiché viene definito tale **"il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabile in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano."**

Questo consente di ricondurre ad un'unica definizione tutti i minori stranieri non accompagnati, compresi coloro che arrivano in Italia per richiedere protezione internazionale.

Il MISNA non può essere respinto alla frontiera ed è considerato appartenente alla categoria dei cd vulnerabili.

Una volta fatto ingresso in Italia quindi, qualora si trovi privo di visto di ingresso, non accompagnato da almeno un genitore o da parenti entro il quarto grado, viene ammesso ad una procedura di assistenza ed accoglienza già in parte predisposta dal Dlgs 142/2015 ma alla quale la legge 47/2017 ha fornito ulteriori elementi di forza. Il personale qualificato della **struttura di prima accoglienza** nel quale il MISNA viene accolto al suo ingresso svolge, un **colloquio con il minore**, volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione.

Il colloquio viene svolto sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, laddove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori.

Nei cinque giorni successivi al colloquio, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la responsabilità genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato, che avvia immediatamente le indagini. Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità.

Un apposito Regolamento da pubblicare entro 120 giorni dovrà regolare la procedura del colloquio. In ogni caso l'identità del minore straniero non accompagnato è **accertata in via principale attraverso un documento identificativo** dalle autorità di pubblica sicurezza, mentre la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni potrà disporre esami socio sanitari volti all'accertamento dell'età qualora non sia stata individuata in altro modo. L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un **approccio multidisciplinare da professionisti adeguatamente formati** e se necessario, in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possano compromettere lo stato psico-fisico della persona. In ogni caso, **qualora, anche dopo l'accertamento socio-sanitario, permangano dubbi sulla minore età, questa si presume ad ogni effetto di legge.**

Su disposizione del tribunale per i minorenni tra i provvedimenti che possono essere presi intorno alla sfera giuridica del minore vi è anche il **rimpatrio assistito e volontario** che può essere adottato quando il ricongiungimento con i suoi familiari nel Paese di origine o in un Paese terzo corrisponde al superiore interesse del minore. Una interessante novità riguarda l'istituzione del **registro dei tutori volontari** al quale possono essere iscritti anche privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati da parte dei garanti regionali e delle province autonome per l'infanzia e l'adolescenza.